

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3702

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2005

—————

Norme a favore della diffusione del Dizionario illustrato della
lingua dei segni italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a beneficiare i soggetti in età scolare con disabilità uditiva fornendo loro, a ragione della minorazione sensoriale, l'ausilio di strumenti innovativi e di nuove tecnologie. Si intende in tal modo dare un serio apporto alla rimozione delle barriere strutturali di tipo cognitivo-sensoriale che impediscono a queste persone, per la loro specifica condizione fisica e nella loro età, un adeguato inserimento nella vita scolastica, formativa, educativa e, in genere, sociale. Si vuole così contribuire a favorire, realizzare e garantire pari opportunità e una vera, effettiva e piena integrazione dei soggetti sordi da studenti nell'ambito educativo, prima, e da adulti nel contesto lavorativo, poi; integrazione che non soltanto costituisce una condizione fondamentale del vivere civile di ogni cittadino, ma assolve anche al dovere di solidarietà verso le categorie sociali più svantaggiate.

La piena realizzazione delle potenzialità dell'individuo e la solidarietà verso l'individuo svantaggiato sono esigenze in modo sempre più diffuso e sempre più pressante avvertite. Sotto il profilo normativo, esse trovano consacrazione nella fonte fondante dell'ordinamento giuridico italiano. Nella Carta costituzionale, invero, all'articolo 2 si enuncia che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; e all'articolo 3 si proclama che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione», tra l'altro, «di lingua» e «di condizioni personali e sociali», sancendo altresì che «è compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Specificazione e attuazione di tali principi, di tali programmi, di tali diritti e di tali doveri si rinvengono con peculiare riguardo alle persone portatrici di disabilità in varie leggi. Si ricordano, tra le altre, la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che in particolare al titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno disabile.

La rilevanza dell'uso di sussidi tecnologici nel concorrere seriamente a determinare una reale autonomia ed integrazione del soggetto disabile è recepita con la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, comunemente denominata «legge Stanca» dal nome del suo proponente Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con questa, in particolare, al comma 1 dell'articolo 1, si enuncia che «la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici» e, al comma 2 dello stesso articolo, si sancisce che «è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso [...] ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone

disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione». Punti essenziali delle previsioni della medesima legge sono i concetti di «accessibilità» e di «tecnologie assistive», le quali ultime, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, vengono definite come «gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici».

In questa prospettiva, al fine sia di diffondere le tecnologie dell'informazione per ridurre ed abbattere le barriere all'integrazione sociale delle categorie svantaggiate, sia di sviluppare e promuovere l'uso di tecnologie da tutti accessibili e fruibili, con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, della salute e del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2002, è stata istituita la «Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli», la quale, nel marzo 2003, ha esposto il proprio operato nel libro bianco *Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi*. In questo rapporto si dà conto della consistenza dei destinatari delle misure di integrazione e promozione che sono specificamente sordi. A pagina 27, in particolare, si evidenzia che, al 31 dicembre 2000, con stima per difetto, i sordi in Italia risultano essere 969.000, dei quali 877.000 con problemi dell'udito più o meno gravi e 92.000 sordi prelinguali, vale a dire sordomuti.

Di queste oltre 969.000 persone con bisogni speciali, più di 70.000 costituiscono una comunità che predilige e adotta la Lingua dei segni italiana (LIS) come strumento

base di comunicazione. È questa comunità, da considerare di minoranza linguistica e culturale e definita usualmente «Comunità sorda», che richiede una ulteriore riflessione e una attenzione particolare.

La LIS è una vera e propria lingua, con una precipua morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana.

La lingua dei segni è la lingua naturale delle persone sorde, perché la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Europa la lingua dei segni ha avuto il primo e ancora essenziale riconoscimento al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi¹. Con essa, richiamando atti normativi e di riflessione comunitari in tema di Europa dei cittadini² e di integrazione sociale dei disabili³, la Camera legislativa dell'Unione, tra l'altro, considera che «nella Comunità europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito» e che «la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato»; ricorda che «il linguaggio gestuale, che può essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, è quello preferito se non l'unico usato dalla maggior parte dei sordi»; riconosce che «il linguaggio gestuale e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie alla vita di ogni giorno oltre che alla lettura e alla televisione»; si propone di «promuovere l'integrazione dei sordi nella società degli udenti, a condizioni per loro eque». Sulla

¹ *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, pag. 236.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini in *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C345 del 12 dicembre 1985, pag. 27.

³ Comunicazioni della Commissione al Consiglio del 4 novembre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati in *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C347 del 31 dicembre 1981, pag. 14. Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento in *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C347 del 31 dicembre 1981, pag. 1.

scorta del testé riportato preambolo motivazionale, il Parlamento europeo indirizza alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri una serie di inviti. In particolare, invita «la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della Lingua dei segni usata dai sordi»; chiama «gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all'uso della Lingua dei segni»; sollecita gli stessi Stati membri «a promuovere la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive Lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore».

Rimasto pressoché inattuato l'articolato della menzionata risoluzione, a distanza di dieci anni da questa, il Parlamento europeo ha ripreso l'annoso problema del riconoscimento della lingua dei segni con la risoluzione del 18 novembre 1998.

A questa voce si è unita anche quella di un importante organo comunitario consultivo qual è il Comitato economico e sociale, il quale, con il parere 17 luglio 2002 sul tema «Integrare i disabili nella società»⁴, al punto 1.7 ha rilevato che per i sordi, i quali «come lingua principale usano la lingua dei segni, il fatto che tale idioma non sia riconosciuto ufficialmente crea enormi barriere di comunicazione». E ha altresì osservato, al punto 4.6, che le nuove tecnologie, «sia quelle standard che quelle abilitanti», «se messe a punto in modo adeguato», «possono svolgere un ruolo fondamentale per superare alcune delle barriere alle quali i disabili devono far fronte».

In ambito sempre europeo, a livello di sussidiarietà orizzontale, nei rapporti tra istituzioni pubbliche e società civile, v'è da segnalare l'attività svolta dall'Unione europea dei sordi - *European Union of the Deaf* (EUD), con sede in Bruxelles, costituita nell'anno 1985 e attualmente aggregante le associazioni di quattordici Stati, tra cui l'Italia,

membri dell'Unione europea. Essa ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunità dei sordi come minoranza linguistica e, conseguentemente, il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunità dei sordi da parte degli Stati membri dell'Unione. In tale linea, nell'assemblea generale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in cui, «come cittadini dell'Unione Europea», «a tutti gli Stati membri» di questa si chiede «di garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili. Il loro diritto ad usare la lingua dei segni deve essere pienamente riconosciuto e favorito in ogni aspetto della vita»; si chiede altresì agli stessi Stati «di accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie» redatta dal Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992.

In Italia, la Lingua dei segni italiana (LIS) è stata oggetto di ricerca sin dall'anno 1979 ad opera dell'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che avevano iniziato ad indagare sulla propria competenza nativa in una lingua che non erano stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca ne sono seguite altre, anche in stretta connessione con quelle svolte in molti altri Paesi europei ed extraeuropei. All'approfondimento dell'indagine si è associata la diffusione dell'uso della Lingua dei segni. Gli interpreti LIS presenti a livello istituzionale nelle scuole, nelle università e nel servizio pubblico radiotelevisivo hanno contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi, dimostrando l'utilità e l'utilizzo sempre più crescente della LIS in numerosi contesti, tra i quali quelli educativi, legali e sanitari.

⁴ *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C241 del 7 ottobre 2002, pag. 89.

L'uso dei dizionari LIS cartacei sinora disponibili ha certamente contribuito in maniera significativa a diffondere la LIS, pur nella limitatezza tecnica e cognitiva del fornire soltanto il disegno dei segni ma non la dinamica di questi, intesa come movimento, traiettoria e velocità.

Tale limitatezza si avverte soprattutto per quelle persone che non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato, come i sordi dalla nascita o divenuti tali nei primi anni di vita. Per costoro è particolarmente difficile descrivere le categorie del linguaggio e i meccanismi di significazione. E lo è ancor più facendo ricorso a sussidi di apprendimento statici.

È nata allora l'esigenza di mettere a punto e individuare strumenti più adeguati, facendo anche uso della più avanzata tecnologia disponibile.

Uno di tali strumenti è il Dizionario illustrato della lingua dei segni italiana (DILIS) validato dall'Associazione nazionale interpreti della lingua dei segni italiana (ANIMU).

Si tratta di un sussidio multimediale e interattivo, attualmente costituito da dodici *CD-Rom*, che raccoglie oltre 2.000 segni, organizzandoli in trenta tematiche. Per ogni parola-segno viene proposto un video con attore segnante sordo, una illustrazione grafica del concetto che sottende la parola stessa, la traduzione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e la traccia audio per gli udenti.

Unico nel suo genere, sia per l'utilizzo della modalità visivo-gestuale dinamica sia per il contenuto professionale ed esperienziale in esso profuso, nel panorama degli ausili per le persone affette da disabilità uditiva il DILIS si pone come strumento innovativo e particolarmente utile ed efficace per il superamento delle barriere della comunicazione. Tale strumento può favorire effettivamente non solo l'acquisizione della Lingua dei segni, ma anche l'apprendimento delle altre lingue, consentendo nel complesso quella

più effettiva parità di opportunità in ambito educativo-scolastico che è fortemente voluta dai sordi e dalle loro famiglie.

La validità scientifica di tale sussidio è stata apprezzata e viene attestata dall'ANIMU, con sede in Napoli e con comitati in tutte le regioni d'Italia. Costituita nell'anno 1987, è l'associazione storica che rappresenta e difende gli interessi morali e professionali degli interpreti LIS. Ha come scopi e finalità statutarie, tra l'altro, anche quelli di promuovere e diffondere la LIS; di detenere un proprio ruolo degli interpreti professionali muniti di certificazione di competenza; di promuovere studi al fine di pervenire alla determinazione degli *standard* professionali dell'interprete LIS; di promuovere la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale degli stessi interpreti anche coinvolgendo strutture e istituzioni italiane ed estere. Dall'anno 1996 è inserita nella banca dati del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come associazione di categoria. È membro ufficiale dell'*European Forum of Sign Language Interpreters* (EFSLI), che riunisce e rappresenta le associazioni di interpreti di lingua dei segni di tutta Europa.

Con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione si intende dotare del DILIS, come sopra descritto e validato, sia i soggetti in età di scuola primaria e secondaria di primo grado che dimostrino la condizione di disabilità uditiva, sia le scuole statali dell'obbligo, primarie e secondarie di primo grado, per i soggetti sordi loro studenti.

Per effettuare tale diffusione e distribuzione si intende avvalersi dell'Associazione famiglie italiane sordi per il bilinguismo (AFISBi), con sede in Albano Laziale (Roma).

Si tratta di un ente di diritto privato senza fini di lucro, costituito nel dicembre 1997, riconosciuto come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e iscritto, giusta determinazione dirigenziale 29 maggio

2001, n. 141, nel Registro delle organizzazioni di volontariato, sezione servizi sociali, della regione Lazio di cui all'articolo 3 della legge della regione Lazio 28 giugno 1993, n. 29.

L'AFISBi si ritiene essere un ente specificamente adatto allo scopo; e ciò per avere un'articolazione snella ed essere sorta e costituita da genitori che da più anni sperimentano con i propri figli sordi la possibilità comunicativa offerta dalla LIS e, nei rapporti di costoro con gli udenti, dalla lingua vocale appropriatamente appresa. Digni di nota sono gli scopi e le finalità statutarie, tra i quali si rilevano quelli di valorizzare e diffondere appunto il bilinguismo, vale a dire l'uso congiunto di LIS e lingua vocale; di provvedere all'aggiornamento e alla formazione dei familiari, anche udenti, dei sordi; di promuovere la pari opportunità di studio e di apprendimento dell'alunno sordo a tutti i livelli scolastici; di abbattere le barriere comunicative attraverso le nuove tecnologie con lo studio, la ricerca e la realizzazione di appropriati progetti; di stabilire e mantenere i contatti con tutti gli Enti della stessa natura, con centri di studio e di ricerca in Italia e all'estero per scambi e informazioni su tutte le attività dirette al superamento delle barriere comunicative nella famiglia, nella scuola, nella società.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione mira a conseguire, quindi, una pluralità di obiettivi. Esso mira a consentire l'uso della LIS, lingua non territoriale dei sordi, in ambito educativo-scolastico e a valorizzare l'utilizzo delle nuove tecnologie per la riduzione delle condizioni di svantaggio; e ciò al fine di garantire in primo luogo ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, la quale include non solo le persone sorde ma anche tutte le persone udenti di riferimento, quali i genitori, i parenti stretti, gli operatori sanitari, gli psicologi, i logopedisti, gli insegnanti di sostegno, eccetera. E un tale sviluppo costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.

Nel quadro non solo dell'attenzione solidale ai problemi delle persone in condizione di disabilità, dunque già in condizione di svantaggio personale e sociale, ma anche dell'adempimento dei principi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, questo disegno di legge si pone nell'ottica di superare la visione pur necessaria ma limitata di assistenza, riconoscendo alle persone sorde peculiarità e potenzialità da coltivare e sviluppare sia per un maggior vantaggio individuale, a cui hanno diritto, sia per una maggiore ricchezza della società civile tutta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il Dizionario illustrato della lingua dei segni italiana, quale è validato dall'Associazione nazionale interpreti della lingua dei segni italiana (ANIMU), è riconosciuto come ausilio educativo-didattico nell'educazione dei sordi ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nonché strumento finalizzato a favorire sia il superamento delle barriere della comunicazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di disabilità uditiva.

Art. 2.

(Dotazione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nei limiti della copertura finanziaria di cui al successivo articolo 4, l'Associazione famiglie italiane sordi per il bilinguismo (AFISBi), con sede in Albano Laziale (Roma), provvede alla distribuzione del dizionario illustrato della lingua dei segni italiana di cui all'articolo 1 ai seguenti soggetti:

a) bambini e bambine in età di scuola primaria e secondaria di primo grado che dimostrino la condizione di disabilità uditiva;

b) scuole statali dell'obbligo primarie e secondarie di primo grado per gli studenti sordi iscritti presso le stesse.

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro tre milioni per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.